

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 24 luglio 2017 - n. X/6947

Determinazioni in ordine all'attivazione di progetti finalizzati all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. 25 novembre 2016 «Ripartizione delle risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - Principi e finalità, che:

- pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

Visto inoltre che all'art. 2 della suddetta l.r. n. 11/2012 la Regione Lombardia pone tra i suoi obiettivi la promozione, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge suindicata, che prevede che la Regione promuova la stipula di protocolli d'intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza;

Visto l'art. 7 della l.r. n. 11/2012, che indica gli interventi anti-violenza previsti:

- a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
- b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
- c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture-alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

Vista la d.c.r.n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», che al punto 2.2 prevede tra le sue finalità strategiche il consolidamento e lo sviluppo delle Reti territoriali interistituzionali anti-violenza, attraverso la prosecuzione delle sperimentazioni attivate per quanto riguarda la presa in carico delle donne vittime di violenza, la definizione di progetti

personalizzati volti alla fuoriuscita dalla violenza e al recupero dell'autonomia;

Preso atto che, il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» prevede che la «priorità del lavoro di Rete è quella di collocare la donna al centro degli interventi e delle azioni, a partire dal primo accesso e fino alla definizione, concordata con la donna, del percorso verso l'autonomia. Gli interventi di accesso, accoglienza, valutazione del rischio, presa in carico e protezione si effettuano in accordo con le singole interessate e nel pieno rispetto della loro volontà, costruendo con ciascuna percorsi personalizzati che vadano anche verso il reinserimento sociale, lavorativo e professionale della donna» (par. 3.2);

Preso atto che, il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» indica che il progetto personalizzato dovrà prevedere le modalità di collaborazione per la gestione del progetto con altri enti, ad esempio contatti con eventuali aziende/associazioni per l'inserimento lavorativo e per l'autonomia abitativa, enti locali per la presa in carico sociale, l'attivazione di interventi dei servizi sociali anche disponibili per eventuali figli/e minori a carico (par. 4.1);

Visto il d.p.c.m. del 25 novembre 2016, «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 per essere ripartite tra le regioni e le province autonome per la realizzazione delle quattro linee d'azione ivi previste, destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie», con il quale sono state assegnate alla Regione Lombardia risorse per euro 1.839.500,00;

Preso atto che il citato d.p.c.m. del 25 novembre 2016 stabilisce che le regioni provvedono a garantire il cofinanziamento degli interventi corrispondenti all'attuazione delle citate quattro linee d'azione previste dal paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere in misura non inferiore al 20% delle risorse assegnate;

Ritenuto pertanto di destinare quale quota di cofinanziamento regionale, come richiesto dal d.p.c.m., risorse pari a euro 370.000,00, a valere sugli esercizi di bilancio, 2018 e 2019;

Dato atto che il d.p.c.m. del 25 novembre 2016 indica quali linee d'azioni per l'utilizzo delle risorse alla lettera a) b) c) e d) dell'art. 1 le seguenti 4 linee d'azione:

1. Formazione anche avvalendosi della professionalità delle operatrici dei centri anti-violenza del personale sanitario e socio-sanitario che presta servizio presso i Dipartimenti emergenza e Pronto Soccorso degli ospedali;
2. Implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza, ivi compreso il nr di centri e case al fine di agevolare la trasmissione alla banca dati nazionale sul fenomeno della violenza;
3. Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
4. Interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche attraverso un accesso agevolato all'edilizia residenziale pubblica.

Visto il piano programmatico per l'annualità 2017/2019, predisposto dalla Regione Lombardia e inviato con prot. J1.2017.0011279 il 9 maggio 2017 al Dipartimento Pari Opportunità per la presa d'atto, così come previsto dall'art 2 comma 5 del d.p.c.m. del 25 novembre 2016, con il quale Regione Lombardia ha articolato il suo programma in 4 attività, come da allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di risorse nazionali e regionali pari a euro 2.209.500,00 destinando a ciascuna delle 4 aree le seguenti risorse:

1. Formazione: euro 400.000,00;
2. Implementazione dei sistemi informativi: euro 200.000,00;
3. Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza: euro 900.000,00;
4. Interventi finalizzati all'autonomia abitativa: euro 709.500,00;

Considerato che l'azione 1. «Formazione» sarà attivata con un incarico all'ente regionale Éupolis Lombardia per euro 280.000,00, a valere sul capitolo 12.05.104.10704, nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, e attraverso un'apposita procedura di evidenza pubblica per la formazione rivolta al sistema universitario per euro 120.000,00 e l'azione 2. «Implementazione dei sistemi informativi» sarà attivata con un incarico alla società regionale Lombardia informatica per euro 200.000,00,

Serie Ordinaria n. 30 - Venerdì 28 luglio 2017

a valere sul capitolo 12.05.202.12773, con le modalità e le tempistiche indicate nel piano programmatico (allegato A) e procedendo per gli enti e società regionali all'aggiornamento dei rispettivi piani di attività con l'a approvazione del documento tecnico della legge di assestamento di bilancio 2017/2019;

Ritenuto opportuno attivare con il presente provvedimento le azioni 3 «Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza» e 4 «interventi finalizzati all'autonomia abitativa», così come indicato nel piano programmatico (allegato A) che vedono il coinvolgimento dei 18 Comuni capifila delle Reti territoriali anti-violenza con i quali Regione Lombardia ha sottoscritto accordi di collaborazione per il sostegno delle Reti territoriali interistituzionali anti-violenza;

Dato atto che la Regione Lombardia ha avviato, con d.g.r. n. 4046 del 18 settembre 2015 e d.g.r. n. 4955 del 21 marzo 2016, programmi per l'attivazione di Reti territoriali interistituzionali anti-violenza, che hanno permesso di sottoscrivere diciotto accordi di collaborazione (ai sensi dell'art. 15, l.r. 241/1990) con altrettanti comuni per l'attivazione e il consolidamento di Reti territoriali interistituzionali anti-violenza, con l'obiettivo di dar vita a un sistema integrato e omogeneo di servizi anti-violenza sul territorio regionale;

Dato atto inoltre che con d.g.r. n. 6714 del 14 giugno 2017, la Regione Lombardia ha approvato il Programma regionale 2017/2019 finalizzato al consolidamento e miglioramento dei servizi e delle azioni attivate dalla diciotto Reti Territoriali anti-violenza, attive sul territorio regionale, con l'utilizzo delle risorse regionali e statali assegnate con d.p.c.m. del 25 novembre 2016 per un importo complessivo pari a € 3.693.786,00;

Valutata la necessità di sostenere le attività e i servizi delle 18 Reti anti-violenza con un programma volto all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza prese in carico dai centri anti-violenza, secondo le modalità definite nel documento «Criteri generali per l'attivazione di azioni a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 - Programma regionale 2017/2019», allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Valutato di destinare al presente programma regionale risorse complessive per un importo di euro 1.609.500,00, così suddivise:

- € 900.000,00 sull'azione 3 - Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza
- € 709.500,00 sull'azione 4 - Interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza;

Dato atto che le risorse per il sostegno delle azioni previste nel piano programmatico (allegato A) in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 pari a euro 2.209.500,00, di cui euro 1.839.500,00 di finanziamento statale ed euro 370.000,00 di cofinanziamento regionale, sono disponibili sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- capitolo 12.05.104.10704: euro 1.639.500,00 sull'esercizio 2017 (risorse statali);
- capitolo 12.05.202.12773: euro 200.000,00 sull'esercizio 2017 (risorse statali);
- capitolo 12.08.104.10416: euro 144.050,00 sull'esercizio 2018 ed euro 225.950,00 sull'esercizio 2019 (risorse regionali);

Preso atto che le risorse statali pari a euro 1.839.500,00 assegnate a Regione Lombardia sono state interamente versate da parte del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Stabilito che le risorse per le azioni 3 «Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza» e 4 «interventi finalizzati all'autonomia abitativa» saranno ripartite tra le 18 Reti anti-violenza nel seguente modo:

- il 70% sulla base della popolazione complessiva residente sul territorio di riferimento della Rete territoriale interistituzionale;
- il 30% quale quota fissa da ripartire in modo uguale tra le 18 Reti anti-violenza;

Rilevato che il presente intervento si configura come sostegno alle persone fisiche e non si intendono concedere agevolazioni, nemmeno indirettamente, a soggetti che svolgono attività economica come definita nella Comunicazione sulla nozione di aiuto della Commissione Europea 2016/C 262/01 punto 2 «Nozione di impresa e attività economica», e che pertanto l'intervento non rileva ai fini dell'applicazione della disciplina sugli Aiuti di Stato;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione;

Ritenuto di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito www.regione.lombardia.it, nella sezione Trasparenza, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il documento «Piano Programmatico in attuazione del d.p.c.m. 25 novembre 2016 di ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste al paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del d.l. n. 93/2013», contenuto nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo di risorse nazionali e regionali pari a euro 2.209.500,00, destinando a ciascuna delle 4 aree le seguenti risorse:

1. Formazione: euro 400.000,00;
2. Implementazione dei sistemi informativi: euro 200.000,00;
3. Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza: euro 900.000,00;
4. Interventi finalizzati all'autonomia abitativa: euro 709.500,00;

2. di approvare il documento «Criteri generali per l'attivazione di azioni a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016 - Programma regionale 2017/2019», contenuto nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di destinare al sostegno delle azioni previste nel piano programmatico (allegato A), in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016, risorse pari a euro 2.209.500,00, di cui euro 1.839.500,00 di finanziamento statale ed euro 370.000,00 di cofinanziamento regionale, che trovano copertura sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- capitolo 12.05.104.10704: euro 1.639.500,00 sull'esercizio 2017 (risorse statali);
- capitolo 12.05.202.12773: euro 200.000,00 sull'esercizio 2017 (risorse statali);
- capitolo 12.08.104.10416: euro 144.050,00 sull'esercizio 2018 ed euro 225.950,00 sull'esercizio 2019 (risorse regionali);

4. di stabilire che l'azione 1. «Formazione» sarà attivata con un incarico all'ente regionale Éupolis Lombardia per euro 280.000,00, a valere sul capitolo 12.05.104.10704, nel rispetto del d.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, e attraverso un'apposita procedura di evidenza pubblica per la formazione rivolta al sistema universitario per euro 120.000,00 e l'azione 2. «Implementazione dei sistemi informativi» sarà attivata con un incarico alla società regionale Lombardia informatica per euro 200.000,00, a valere sul capitolo 12.05.202.12773, con le modalità e le tempistiche indicate nel piano programmatico (allegato A) e procedendo per gli enti e società regionali all'aggiornamento dei rispettivi piani di attività con l'a approvazione del documento tecnico della legge di assestamento di bilancio 2017/2019;

5. di stabilire le risorse per le azioni 3 «Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza» e 4 «interventi finalizzati all'autonomia abitativa» saranno ripartite tra le 18 Reti anti-violenza nel seguente modo:

- il 70% sulla base della popolazione complessiva residente sul territorio di riferimento della Rete territoriale interistituzionale;
- il 30% quale quota fissa da ripartire in modo uguale tra le 18 Reti anti-violenza;

6. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione;

7. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché sul sito della Regione Lombardia www.regione.lombardia.it, nella sezione Trasparenza, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

REGIONE LOMBARDBIA
PIANO PROGRAMMATICO
in attuazione del d.p.c.m. 25 novembre 2016,
“Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste al paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del d.l. 14 agosto 2013, n° 93”

Piano attuativo regionale

Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, piano nazionale approvato ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n° 93 convertito dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119, prevede specifiche risorse da ripartire tra le Regioni per l'attuazione delle seguenti linee d'azione:

1. Formazione
2. Inserimento lavorativo delle donne
3. Interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza, anche attraverso un accesso agevolato all'edilizia residenziale pubblica
4. Implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza, ivi compreso il nr di centri e case al fine di agevolare la trasmissione alla banca dati nazionale sul fenomeno della violenza

Le risorse nazionali devono essere utilizzate in modo complementare rispetto all'impiego di risorse proprie. In particolare, il DPCM 25 novembre 2016, «Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità previste al paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n°93», definisce all'art. 1 comma 4 che le Regioni e le province autonome garantiscano il cofinanziamento degli interventi in misura non inferiore al 20%.

La Regione Lombardia intende definire un programma biennale (2017-2019) che ricomprenda tutte le 4 linee d'azione per un importo complessivo di € 2.209.500,00 che ricomprendono **le risorse nazionali assegnate** a Regione Lombardia con il DPCM del 25.11.2016 ai sensi del paragrafo 4 del Piano nazionale sono pari a € 1.839.500,00 e saranno integrate con risorse regionali pari a € 370.000,00

Il programma regionale terrà conto di quanto indicato dal DPCM rispetto alla tempistica, ovvero che le risorse assegnate vengano utilizzate entro l'esercizio finanziario 2018. Il cofinanziamento regionale permetterà il prolungamento delle attività fino al 2019.

Scheda piano attuativo con allocazione risorse assegnate

PIANO ATTUATIVO	
Aree di intervento	<p>In coerenza con quanto prevede il DPCM, Regione Lombardia attiverà interventi nelle 4 aree previste con le modalità descritte nelle singole schede:</p> <p>Azioni a regia regionale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Attività di formazione: € 400.000,00 2. Implementazione dei sistemi informativi relativi ai dati sul fenomeno della violenza € 200.000,00 <p>Azioni attivate in collaborazione con il coinvolgimento le Reti anti violenza</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza € 900.000,00 4. Interventi finalizzati all'autonomi abitativa per le donne vittime di violenza € 709.500,00
Risorse complessive	<p>Il programma regionale (2017/2019) sarà finanziato con:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risorse nazionali assegnate a Regione Lombardia con il DPCM del 25 novembre 2016 ammontanti complessivamente a € 1.839.500,00 • Risorse regionali di cofinanziamento pari a € 370.000,00 <p>Totale risorse disponibili: € 2.209.500,00</p>
Monitoraggio	<p>La Regione Lombardia attiverà sistemi di monitoraggio specifici in relazione alle diverse tipologie di azioni al fine di rilevare il numero di destinatari coinvolti, la qualità degli interventi e il grado di soddisfazione raggiunto durante le attività previste.</p>

SCHEDA N. 1: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE	
Premessa	<p>Come indicato nel Piano regionale al punto 2.2.1, al fine di garantire un adeguato ed efficace sviluppo delle azioni previste dal Piano, risulta fondamentale promuovere una formazione continua, multidisciplinare rivolta a tutti gli operatori e le operatrici che, in base ai propri ruoli e competenze, entrano in contatto e supportano le donne vittime di violenza. Regione Lombardia intende dunque promuovere in modo omogeneo sul territorio regionale un'attività di formazione continua a tutti i soggetti che a vario titolo si occupano di contrastare e prevenire la violenza contro le donne.</p> <p>Oltre allo sviluppo di piani formativi specifici, Regione Lombardia intende promuovere accordi di collaborazione con il sistema universitario lombardo al fine di istituire, all'interno dei corsi attivati da dipartimenti e scuole maggiormente interessate, insegnamenti specifici sulle tematiche delle pari opportunità e sulle politiche antiviolenza o specifici percorsi di aggiornamento o specializzazione.</p>
Obiettivo e attività	<p>Al fine di sviluppare politiche di contrasto alla violenza in un'ottica di sussidiarietà verticale e orizzontale nonché di armonizzare il sistema delle conoscenze, l'attività di formazioni si articolerà in tre macro azioni.</p> <p>1. <u>Rafforzamento delle competenze dei soggetti che entrano in contatto con le donne vittime di violenza</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Forze dell'Ordine, Polizia locale • Referenti rete consolare • Operatrici dei Centri antiviolenza e case rifugio • Volontarie dei Centri antiviolenza e case rifugio • Psicologhe • Assistenti sociali • Professioni legali e magistrati • Medici ospedalieri e personale dei consultori • Volontari/rie di pronto soccorso e del 112 <p>2. <u>Incremento delle capacità di riconoscere e far emergere il fenomeno dei soggetti che intercettano le donne vittime di violenza:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Medici di base • Sistema scolastico • Terzo settore, con riferimento anche all'associazionismo sportivo e giovanile • Operatori/trici dell'informazione e dei media • Organizzazioni sindacali e del mondo del lavoro e dell'imprenditoria <p>3. <u>Promozione di percorsi o insegnamenti specifici nel sistema universitario</u></p> <p>Incremento delle conoscenze sulle tematiche inerenti le pari opportunità e le politiche antiviolenza degli studenti e delle studentesse universitari/e attraverso la promozione di percorsi o insegnamenti specifici nei corsi attivati da dipartimenti e scuole maggiormente interessate, alla formazione di figure professionali che entrano in contatto con le donne vittime di violenza, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giurisprudenza, • Psicologia, • Assistenti sociali, • Medicina, • Ostetricia e infermieristica

Modalità attuative	<p>Le azioni 1 e 2 saranno attivate attraverso un incarico alla società regionale Éupolis Lombardia con la collaborazione delle diverse accademie di formazione presenti nella stessa, quali l'accademia di medicina, accademia di polizia locale etc. e con il coinvolgimento dei soggetti che aderiscono alle Reti territoriali interistituzionali anti violenza.</p> <p>La formazione rivolta al sistema universitario sarà attivata attraverso un apposito bando o attraverso apposite convenzioni o manifestazione di interesse</p>
Risorse disponibili	<p>Risorse destinate all'area di intervento formazione: € 400.000,00 (2017-2019) Risorse nazionali: € 280.000,00 Risorse regionali: € 120.000,00</p> <p>La suddivisione delle risorse come sopra indicato permette di impegnare e liquidare le risorse nazionali entro l'esercizio finanziario 2018, così come è previsto dal DPCM del 25 novembre 2016.</p>
Tempistica	<p><u>Azioni 1 e 2</u></p> <p>Gli incarichi alle società regionali possono essere attivati solo a seguito dell'aggiornamento dei programmi annuali in sede di assestamento di bilancio a luglio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entro settembre 2017, incarico e trasferimento della prima tranche a Éupolis Lombardia • Entro giugno 2018, trasferimento della seconda tranche in relazione al 1° stato di avanzamento delle attività; • Entro dicembre 2018, trasferimento della terza tranche in relazione al 2° stato di avanzamento • Entro luglio 2019, chiusura delle attività e saldo <p>La tempistica garantisce che le risorse nazionali vengano impegnate ed erogate entro l'esercizio finanziario 2018 come prevede il DPCM.</p> <p><u>Azione 3</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Entro ottobre 2017: coinvolgimento del sistema universitario al fine di definire la manifestazione di interesse condivisa • Entro dicembre 2017: pubblicazione della manifestazione di interesse e selezione dei progetti pervenuti • Entro dicembre 2018: chiusura progetti e rendicontazione

SCHEDA N.2: IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI RELATIVI AI DATI SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA	
Obiettivo	<p>Sviluppo del sistema informativo O.R.A - Osservatorio regionale antiviolenza</p> <p>Regione Lombardia ha attivato nel 2014 in via sperimentale il sistema informativo O.R.A. per la rilevazione delle donne vittime di violenza prese in carico dai Centri antiviolenza. Il sistema informativo è stato condiviso e certificato dal garante nazionale della privacy al fine di assicurare la segretezza e l'anonimato delle donne e la sicurezza dei dati. Con la Delibera di Giunta n. 6008 del 19.12.2016 è stato approvato il documento <i>"Funzionalità del Sistema, soggetti coinvolti e protezione dei dati personali il sistema"</i> al fine di rendere operativo a tutti gli effetti il sistema O.R.A.</p> <p>I centri antiviolenza che fanno parte delle Reti territoriali interistituzionali e hanno sottoscritto con i Comuni capifila apposite convenzioni implementano il sistema informativo.</p> <p>Nel 2017-2018, è previsto l'ampliamento del sistema informativo finalizzato ad estendere la raccolta dei dati a nuovi soggetti, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Le case rifugio al fine di rilevare le donne messe in protezione • I pronto soccorsi al fine di rilevare le donne che si recano ai servizi di Pronto soccorso.
Modalità attuative	L'azione sarà attivata attraverso un incarico alla società <i>in house</i> Lombardia Informatica. Lo sviluppo del sistema sarà condiviso nelle diverse fasi di implementazione con i soggetti destinatari del sistema.
Risorse disponibili	Risorse destinate all'area di intervento sistema informativo: € 200.000 (2017-2018) Risorse nazionali: € 200.000
Tempistica	<p>Gli incarichi alle società regionali possono essere attivati solo a seguito dell'aggiornamento dei programmi annuali in sede di assestamento di bilancio a luglio 2017.</p> <p>Entro settembre 2017 incarico e trasferimento delle risorse a Lombardia informatica</p> <p>Entro giugno 2018, trasferimento della seconda tranche in relazione al 1° stato di avanzamento delle attività;</p> <p>Entro dicembre 2018, trasferimento del saldo in relazione al rilascio finale del sistema informativo</p>

SCHEDA N.3 INTERVENTI FINALIZZATI ALL'AUTONOMIA ABITATIVA PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	
Obiettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Favorire l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza quale condizione essenziale per la fuoriuscire da situazioni di rischio o violenza. 2. Sostenere l'autonomia abitativa come alternativa alla messa in protezione delle donne in casi in cui la valutazione del rischio non risulti elevata 3. Promuovere e sostenere differenti soluzioni abitative in grado di rispondere alle esigenze delle donne. 4. Modificare Regolamento regionale relativo ai criteri di assegnazione e alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) per favorire l'accesso al patrimonio pubblico delle le donne vittime di violenza prese in carico dalle Reti
Modalità attuative	<p>Attivazione di un bando rivolto ai Comuni capifila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza per la ricerca di soluzioni abitative ad hoc per le donne prese in carico dalla Rete dei Centri antiviolenza.</p> <p>Le Reti antiviolenza dovranno definire specifici progetti coerentemente con il numero delle donne che necessitano di autonomia abitativa e le specifiche esigenze.</p> <p>Le Reti territoriali antiviolenza, a seguito del bando regionale, attiveranno gli strumenti che riterranno più idonei, quali utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, housing sociale, programmi a canone concordato/calmierato e l'utilizzo di appartamenti nel libero mercato.</p> <p>L'autonomia abitativa sarà sostenuta attraverso contributi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • canoni di affitto • spese condominiali • spese per utenze • ecc.
Risorse disponibili	<p>Risorse destinate all'area di intervento autonomia abitativa: € 709.500 (2017-2019) Risorse nazionali: € 594.500,00 Risorse regionali € 115.000,00</p> <p>La suddivisione delle risorse come sopra indicato permette di impegnare e liquidare le risorse nazionali entro l'esercizio finanziario 2018, così come è previsto dal DPCM del 25 novembre 2016.</p>
Tempistica	<p>Entro il 30 ottobre 2017: delibera di giunta regionale e decreto dirigenziale di attivazione del bando</p> <ul style="list-style-type: none"> • Entro novembre 2017: presentazione dei progetti di Rete e sottoscrizione degli accordi di collaborazione • Entro dicembre 2017: trasferimento della 1° tranche delle • Entro ottobre 2018: trasferimento della 2° tranche • Entro settembre 2019: chiusura progetti e saldo delle risorse

SCHEDA N.4 INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA	
Obiettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promuovere percorsi di autonomia ed inclusione socio-lavorativa di donne vittime di violenza 2. Promuovere una modalità di lavoro integrato ed interdisciplinare all'interno delle Reti territoriali e che coinvolga le strutture territoriali preposte all'inserimento lavorativo, quali centri per l'impiego 3. Formare gli operatori/trici dei centri per l'impiego sulle tecniche di empowerment femminile per rimotivare le donne e valorizzare le risorse individuali 4. Valorizzare e ottimizzare le misure e le progettualità nazionali, regionali e locali di politica attiva per il lavoro, in un'ottica di integrazione delle misure e delle risorse
Modalità attuative	<p>Attivazione di un bando regionale rivolto ai Comuni capifila delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza per favorire il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza prese in carico dai Centri antiviolenza delle Reti territoriali interistituzionali.</p> <p>Le Reti antiviolenza dovranno definire specifici progetti coerentemente con gli obiettivi che prevedano misure di politiche attive del lavoro e/o passive in coerenza con le modalità attivate da Regione Lombardia (ad esempio Dote Unica Lavoro)</p> <p>Il reinserimento lavorativo sarà sostenuto attraverso il sostegno di progetti che prevedano politiche attive quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miglioramento delle capacità e aggiornamento delle conoscenze delle donne di inserirsi nel mercato del lavoro anche autonomo attraverso strumenti che comprendano <ul style="list-style-type: none"> ▪ La formazione/qualificazione ▪ Gli strumenti di orientamento, ▪ L'inserimento lavorativo • Progetti che prevedano misure di politiche passive, quali: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sostegno al reddito ▪ Accesso alle misure del reddito di autonomia promosse dalla Regione Lombardia
Risorse disponibili	<p>Risorse destinate all'area di intervento Inserimento lavorativo: € 900.000 (2017-2019) Risorse nazionali: € 765.000,00 Risorse regionali € 135.000,00</p> <p>La suddivisione delle risorse come sopra indicato permette di impegnare e liquidare le risorse nazionali entro l'esercizio finanziario 2018, così come è previsto dal DPCM del 25 novembre 2016.</p>
Tempistica	<p>Entro il 30 ottobre 2017: delibera di giunta regionale e decreto dirigenziale di attivazione del bando</p> <p>Entro novembre 2017: presentazione dei progetti di Rete e sottoscrizione degli accordi di collaborazione</p> <p>Entro dicembre 2017: Trasferimento della 1° tranche delle</p> <p>Entro ottobre 2018: Trasferimento della 2° tranche</p> <p>Entro settembre 2019: Chiusura progetti e saldo delle risorse</p>

Allegato B) alla d.g.r. X/ del

CRITERI GENERALI PER L'ATTIVAZIONE DI AZIONI A SOSTEGNO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO E DELL'AUTONOMIA ABITATIVA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN ATTUAZIONE DEL DPCM DEL 25 NOVEMBRE 2016- PROGRAMMA REGIONALE 2017/2019**1. FINALITÀ E OBIETTIVI**

La Regione Lombardia, in attuazione del Piano Programmatico 2017/2019 previsto all'art. 2, comma 5 del d.p.c.m. 25 novembre 2016, "Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, previste al paragrafo 4 del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93", intende sviluppare e sostenere azioni volte a promuovere percorsi volti all'inserimento lavorativo e all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza, prese in carico dalle reti territoriali antiviolenza attive sul territorio regionale, attraverso due specifiche linee d'azione:

Azione 3: interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza

- Promuovere percorsi di autonomia e inclusione socio-lavorativa di donne vittime di violenza
- Promuovere una modalità di lavoro integrato e interdisciplinare all'interno delle Reti territoriali che coinvolga centri per l'impiego e operatrici/operatori regionali accreditati per l'erogazione di servizi al lavoro e alla formazione, il sistema cooperativo e delle imprese sociali, le organizzazioni sindacali e datoriali
- Formare gli operatori/trici dei centri per l'impiego e degli operatori accreditati al sistema regionale formazione e lavoro per valorizzare le risorse individuali delle donne prese in carico dai Centri antiviolenza
- Valorizzare e ottimizzare le misure e i programmi europei, nazionali, regionali e locali di politica attiva per il lavoro, in un'ottica di integrazione delle misure e delle risorse

Azione 4: interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza

- Favorire l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza quale condizione essenziale per la fuoriuscita da situazioni di rischio o violenza
- Sostenere l'autonomia abitativa come alternativa alla messa in protezione delle donne in casi in cui la valutazione del rischio non risulti elevata
- Promuovere e sostenere differenti soluzioni abitative in grado di rispondere alle esigenze delle donne.
- Favorire l'accesso al patrimonio abitativo pubblico delle donne vittime di violenza prese in carico dalle Reti

2. SOGGETTI DESTINATARI

I comuni capifila di Reti territoriali antiviolenza attive sul territorio regionale che sottoscriveranno accordi di collaborazione, ai sensi della d.g.r. n. 6714 del 14 giugno 2017, "Determinazioni in ordine al consolidamento e miglioramento dei servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - VII provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018» - Programma 2017/2019".

3. MODALITÀ DI ACCESSO ALLE RISORSE

La Regione Lombardia liquiderà la prima tranche delle risorse entro il 31 ottobre 2017 solo a seguito della presentazione della "Scheda programmatica", definita dal comune capofila

in accordo con i partner della Rete territoriale interistituzionale anti violenza e con la collaborazione dei soggetti pubblici e privati accreditati competenti nelle materie di cui alle azioni 3 e 4. La scheda programmatica deve indicare obiettivi, modalità attuative, risorse disponibili, modalità operative e la tempistica per l'attuazione del programma, nonché tutte le azioni di monitoraggio.

4. SOGGETTI BENEFICIARI

Beneficiarie finali delle azioni sono le donne vittime di violenza prese in carico dai centri anti violenza, con cui i comuni capifila delle Reti territoriali interistituzionali hanno attivato apposite convenzioni.

Per fruire degli interventi, le destinatarie delle azioni devono possedere i requisiti sotto descritti.

Requisiti per accedere al percorso di inserimento lavorativo di cui all'Azione 3

Gli interventi sono destinati a:

- **donne disoccupate o inoccupate** prese in carico dai centri anti violenza aventi convenzioni attive con i comuni capifila di cui alla d.g.r. n. 6714 del 14/6/2017, il cui progetto personalizzato preveda il miglioramento della loro condizione socio-economica attraverso la riqualificazione e l'inserimento lavorativo
- **donne occupate** prese in carico dei centri anti violenza aventi convenzioni attive con i comuni capifila di cui alla d.g.r. n. 6714 del 14/6/2017, il cui progetto personalizzato preveda il miglioramento della loro condizione socio-economica e professionale.

Risultano prioritarie le seguenti condizioni:

- la presenza di uno o più figli minori o disabili;
- l'inserimento in una casa rifugio o struttura di accoglienza;
- la condizione di disoccupata.

Requisiti per accedere agli interventi finalizzati all'autonomia abitativa di cui all'Azione 4

Gli interventi sono destinati alle:

- **donne** prese in carico da centri anti violenza aventi convenzioni attive con i comuni capifila di cui alla d.g.r. n. 6714 del 14/06/2017, **che non dispongono di un alloggio o per cui l'utilizzo dell'alloggio è divenuto impraticabile per ragioni connesse alla situazione di violenza e alla loro sicurezza.**

Risultano prioritarie le seguenti condizioni:

- presenza di uno o più figli minori o disabili;
- inserimento in una casa rifugio o struttura di accoglienza;
- situazione economica di maggiore svantaggio;

5. INTERVENTI AMMISSIBILI

Azione 3: interventi finalizzati all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza

Gli interventi volti al reinserimento lavorativo dovranno essere realizzati attraverso progetti personalizzati che prevedano politiche del lavoro attive e passive.

A titolo esemplificativo, gli interventi potranno appartenere alle tipologie seguenti:

- Orientamento,
- Analisi delle competenze e bilancio professionale
- Formazione/ri-qualificazione
- Ricerca delle opportunità di lavoro
- Stage e tirocini

- Inserimento lavorativo
- Percorsi per favorire l'autoimprenditorialità e accesso al micro credito

Il valore economico del contributo per il sostegno all'inserimento lavorativo e alle politiche attive al lavoro per le donne vittime di violenza prese in carico dai centri antiviolenza, con i requisiti indicati precedentemente non può superare la somma di € 4.000,00 per donna.

Le politiche passive possono prevedere misure quali indennità di partecipazione (per i percorsi formativi e di inserimento lavorativo) fino a un massimo di € 300,00 al mese per massimo 6 mesi per le donne prive di qualunque forma di reddito aumentabili fino a € 500,00 in presenza di figli. Questa indennità è rivolta esclusivamente alle donne inserite in un percorso di politiche attive del lavoro ed è alternativa all'indennità di partecipazione fruibile attraverso la dote unica lavoro finanziata mediante il POR FSE 2014-2020.

Sono riconosciuti rimborsi spese per il trasporto verso i luoghi per la formazione e l'inserimento lavorativo o spese a supporto della conciliazione vita-lavoro.

Azione 4: interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza

Le Reti antiviolenza dovranno definire specifici progetti coerentemente con le risorse assegnate e le caratteristiche delle donne prese in carico.

Le Reti territoriali antiviolenza attiveranno gli strumenti che riterranno più idonei, quali utilizzo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, housing sociale, programmi a canone concordato/calmierato e l'utilizzo di appartamenti nel libero mercato.

L'autonomia abitativa sarà sostenuta attraverso contributi per:

- canoni di affitto
- spese condominiali e spese per utenze

Il valore economico del contributo destinato alle donne prese in carico dai centri antiviolenza per l'abbattimento del canone di locazione e per il riconoscimento delle spese sarà riconosciuto con le seguenti modalità:

- da 1 a 8 mesi, l'80 % del canone di locazione fino a un massimo di € 3.200
- da 9 a 12 mesi, il 50 % del canone di locazione fino a un massimo di € 1.000
- le spese condominiali e le spese per le utenze sono riconosciute fino a un massimo di € 3.000,00

Il contributo viene erogato per una durata massima di 12 mesi.

6. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse destinate al presente programma regionale ammontano complessivamente a euro 1.609.500,00, così suddivisi:

- Azione 3. Inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza: € 900.000,00
- Azione 4. Interventi finalizzati all'autonomia abitativa per le donne vittime di violenza: euro 709.500,00

Le risorse saranno ripartite tra le 18 Reti territoriali interistituzionali antiviolenza nel seguente modo:

- il 70% sulla base della popolazione complessiva residente sul territorio di riferimento della Rete territoriale;

- il 30% a titolo di quota fissa da ripartire in modo uguale tra le Reti anti violenza di cui alla d.g.r. n. 6714 del 14/06/2017.

7. TEMPISTICA DI MASSIMA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE DEL PROGRAMMA REGIONALE

Il programma ha durata biennale 2017/2019:

- Entro il 31 ottobre 2017, I comuni capifila inviano alla Regione Lombardia la scheda programmatica biennale;
- Entro il 31 dicembre 2017, la Regione Lombardia trasferisce la prima quota pari al 50% delle risorse assegnate a seguito della validazione della scheda programmatica inviata;
- Entro il 31 dicembre 2018, la Regione Lombardia eroga la seconda quota, pari al 30% delle risorse, a seguito dell'analisi della rendicontazione della prima annualità;
- Entro 31 dicembre 2019, la Regione Lombardia eroga il saldo, pari al 20%, a seguito dell'analisi della rendicontazione finale.